

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 25 maggio 2020

Oggetto: Decreto Rilancio

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del **19 maggio 2020** il Decreto Legge 34/2020 ribattezzato come "Decreto Rilancio". A seguire le norme di maggior interesse per le associazioni.

Art. 216 Disposizioni in materia di Impianti sportivi

- Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono rinviati al 31 luglio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di **impianti sportivi pubblici** dello Stato e degli enti territoriali. In alternativa al pagamento in unica rata è possibile pagare ratealmente in 4 rate mensili da luglio 2020 a ottobre 2020.

- Viene prevista la possibilità, dietro richiesta da parte del concessionario che gestisce un impianto pubblico, che le parti (Ente Pubblico e gestore) possano concordare una revisione dei rapporti concessori da attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico – finanziario originariamente pattuito che possono consentire anche la proroga dell'originaria durata del rapporto. Ai sensi della norma in esame tale revisione potrà essere richiesta solo dai gestori con rapporto in scadenza entro luglio 2023.

In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto.

In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

- Viene previsto a favore del conduttore, anche di un **impianto sportivo di proprietà privata** (palestre, piscine e in generale impianti sportivi di ogni tipo), il diritto ad una riduzione del canone locatizio in misura non inferiore al 50% dell'importo contrattuale per cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020. Si potrà comunque provare il maggior danno e ottenere, in questo

caso però in sede giudiziale, una riduzione ulteriore. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti governativi, viene quindi considerata come fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione con il diritto da parte del conduttore, dell'impianto sportivo, di richiedere al proprietario dell'immobile una riduzione in misura non inferiore al 50% del canone mensile contrattualmente pattuito, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata (gestore o proprietario).

Quindi il gestore potrà avanzare richiesta al proprietario per la riduzione del canone così come previsto dalla legge avendo possibilità di recuperare anche eventuali pagamenti di canoni effettuati nei mesi da marzo ad oggi eccedenti il 50% dell'importo mensile originario in applicazione all'attuale disposizione normativa.

La norma va coordinata con quanto previsto dall'art. 28.

- Infine viene previsto che la sospensione delle attività sportive disposta con i decreti governativi, pur comportando la sopravvenuta impossibilità per la ASD/SSD all'esecuzione della prestazione sportiva ai propri utenti (associato, tesserato, cliente esterno) in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, determina un diritto a favore degli stessi utenti di poter richiedere il rimborso del corrispettivo versato per tali periodi di chiusura.

Al fine di poter ottenere il rimborso l'attuale normativa prevede che:

- a) l'utente (associato, tesserato, cliente esterno) presenti al gestore entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una istanza di rimborso, allegando il titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato;
- b) il gestore entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui alla precedente lett. a), in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore da utilizzarsi incondizionatamente presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione.

Sull'applicazione della norma restano alcuni dubbi:

1. ci si chiede se con l'accezione "impianto" ci si debba riferire a qualsiasi soggetto (ASD/SSD) che ha sospeso l'erogazione dei servizi sportivi agli utenti o al mero luogo fisico in cui si sarebbe dovuta espletare l'attività;
2. ci si chiede se il voucher, che dovrà essere utilizzato "incondizionatamente" presso la struttura, possa essere diverso da quello originario (specie nel caso in cui il servizio originario non dovesse essere più erogato); o se possa essere ceduto; o se debba o possa essere utilizzato come quota parte del prezzo di un nuovo abbonamento o iscrizione di più ampio valore (creandosi in tal modo un effetto "fidelizzazione").

Su queste tematiche ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni non appena vi saranno approfondimenti e commenti di dottrina o circolari esplicative delle istituzioni preposte.

Non si dovrà provvedere a nessuna restituzione nel caso in cui si trattasse di quote associative versate ad associazioni.

La norma non si ritiene applicabile per le associazioni culturali.

Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

Alle imprese e ai lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (marzo 2020 rispetto a marzo 2019, aprile 2020 su aprile 2019, maggio 2020 su maggio 2019) di almeno il 50%.

Si ritiene che in tale disposizione possano rientrare anche le SSD.

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali (e quindi le associazioni), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'importo del credito d'imposta è commisurato ai canoni effettivamente versati nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione e non è assoggettato a tassazione.

Si pone il problema della cumulabilità o meno con la riduzione al 50 del canone di locazione, per lo stesso periodo, previsto per gli impianti sportivi di cui all'art. 216.

Art. 98 Indennità ai collaboratori sportivi e amministrativo-gestionale

- Si amplia anche ai mesi di aprile e maggio la possibilità di ricevere l'indennità di 600 euro prevista per i lavoratori che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui all'art. 96 del d.l. n. 18/20. Il bonus non spetta a chi ha in essere un altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo o a chi riceva altre indennità previste dai decreti governativi o a chi percepisca il reddito di cittadinanza o di emergenza, pensioni, indennità di disoccupazione (Naspi).

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo del bonus, il nuovo bonus di aprile e maggio 2020 sarà erogato, senza necessità di ulteriore domanda.

Sarà prevista una finestra per le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito o indennità sopra indicate, che pur avendone i requisiti non avessero ancora presentato la domanda.

Si attende un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, per la definizione puntuale delle modalità di attuazione di questo bonus di aprile-maggio, di presentazione delle nuove domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione.

- È previsto per gli sportivi professionisti, con retribuzione annua inferiore a 50.000 euro, l'accesso al trattamento di integrazione salariale limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L'importo della riduzione verrà applicato direttamente nelle bollette del periodo da maggio a luglio.

Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

La norma prevede che non sia dovuto il versamento del saldo dell'IRAP relativa al 2019 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) o al periodo 2019/2020 (per i soggetti con esercizio sociale a cavallo d'anno), fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo di imposta successivo.

Art. 25 Contributi a fondo perduto

Sono previsti contributi a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi (che non abbiano percepito le indennità previste dal Decreto Cura Italia) a condizione che il fatturato di

aprile 2020 risulti inferiore di 1/3 rispetto al fatturato di aprile 2019 (con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nella misura del 20%, 15%, 10% della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 rispettivamente per i soggetti che abbiano ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro (20%), superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro (15%), da 1.000.000 euro fino a 5.000.000 euro (10%), nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020.

Il contributo non viene assoggettato a tassazione.

Trattandosi di imprese e lavoratori autonomi, da una prima lettura ne sono escluse tutte le associazioni. Ne risulterebbero ammesse invece le società sportive dilettantistiche anche se l'espressione "fatturato" si ricollega ai proventi delle attività commerciali.

Sul punto si attende un doveroso chiarimento ministeriale.

Per ottenere il finanziamento si dovrà presentare una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dalla legge.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro elemento necessario per la richiesta saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

È riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore (quindi anche ASD, SSD e associazioni culturali) ed è utilizzabile in compensazione nel mod. F24, secondo limiti e modalità che verranno definiti con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 125 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

È riconosciuto un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti fino ad un massimo di 60.000 Euro.

Il credito spetta a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore (quindi anche ASD, SSD e associazioni culturali).

Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione mediante F24

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto "Rilancio", sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Art. 122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

I crediti d'imposta di cui ai diversi articoli del Decreto rilancio [tra cui: *Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo* (art. 28); *Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro* (art. 120); *credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione* (art 125)] possono essere ceduti ad altri soggetti, inclusi banche e altri intermediari finanziari.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative per questa cessione del credito, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Art. 126/127 Sospensione dei versamenti


Per le associazioni sono rinviati entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 i versamenti di:

- A) RITENUTE D'ACCONTO E A TITOLO DEFINITIVO per lavoratori dipendenti o assimilati (=versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta);
- B) adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (contributi INPS, INAIL, ex ENPALS);
- C) IVA scadente nel mese di marzo aprile e maggio.

Per le addizionali regionali e comunali dovute relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio, il rinvio del versamento è al 16 settembre 2020 (anche con la rateizzazione in quattro rate mensili) è possibile solo se si riscontri una diminuzione del fatturato del 33% rispetto all'analogo mese dell'anno precedente, marzo su marzo, aprile su aprile, maggio su maggio).

Cordiali saluti.

Kira Srl

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Baracca'.